

COMUNE DI ACICASTELLO
Provincia di Catania
REGOLAMENTO COMMISSIONE PER
LA PARITA' E PARI OPPORTUNITA'

ART.1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

- 1.E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Acicastello la Commissione per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.
- 2.In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio. La commissione si propone, inoltre, di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
- 3.Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/1991 la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

ART. 2 – FUNZIONE

- 1.La Commissione è un organo permanente consultivo, di proposta e di osservazione su questioni relative alla realizzazione delle pari opportunità, alla promozione di provvedimenti ed iniziative riguardanti anche la condizione femminile per l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e parità sociale sanciti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti e dalle direttive della Comunità Europea.
- 2.La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, cura i rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua forme anche continuative di collaborazione, di coordinamento, di iniziativa e programmi comuni nonché in sinergia con il Comitato per l'attuazione dei principi di parità uomo- donna nel lavoro.
- 3.Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità proprie della Commissione.

ART. 3 –COMPITI

- 1.La Commissione ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo anche le problematiche femminili nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Essa ha inoltre propri poteri di iniziativa nel formulare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale specifiche proposte. La Commissione può presentare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro trenta giorni dall'organo competente;
- 2.La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a)promuovere svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
 - b)promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali.
 - c)Operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente.
 - d)sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere.
 - e) promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere sia nel campo del saper fare.
 - f)Favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili

3. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale:

- a) può chiedere informazioni dei provvedimenti di Giunta e Consiglio adottati;
- b) può formulare proposte di codici compartimentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità
- c) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile;
- d) può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.

Tutte le proposte di deliberazione che dovranno formare oggetto di esame del Consiglio Comunale saranno preventivamente trasmesse alle competenti Commissioni per materia.

La Commissione ha facoltà di predisporre:

- a) documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione e lo invia al Sindaco entro il 31 ottobre.
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 4 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, ed internazionale.

2. La Commissione per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni femminili, associazioni sindacali; imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile.

ART. 5- COSTITUZIONE

1. La commissione per la Parità e Pari opportunità è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale e resta in carica per la stessa durata del Consiglio.

2. La commissione è composta da cinque componenti. Ne fanno parte di diritto le donne elette Consiglieri comunali.

Nel caso in cui il numero delle elette risultasse inferiore al numero richiesto, il Presidente del Consiglio, all'inizio della legislatura, sottoporrà all'approvazione del Consiglio, sulla base di indicazioni dei rispettivi Capi Gruppo, nel rispetto della proporzionalità che dovrà riflettersi nella maggior misura possibile all'interno della Commissione, la designazione dei componenti restanti. In caso di totale assenza di donne elette, La Commissione istituita sarà costituita con i criteri e le modalità dello Statuto e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alla seduta della Commissione possono inoltre partecipare in qualità di consulenti senza diritto di voto tutti coloro che per specifiche competenze verranno di volta in volta ritenuti utili ad una trattazione più approfondita dell'argomento trattato.

ART. 6.- ORGANI DELLA COMMISSIONE E LORO ELEZIONE

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente della commissione.

2. Risulta eletto Presidente della Commissione chi ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti, che procederà alla nomina del Vice Presidente.

3. Il Presidente, ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività di lavoro.

4. Presidente e Vice-Presidente non debbono far parte dello stesso gruppo consiliare, restano in carica per la durata della legislatura.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale incaricato dal Segretario Generale o in mancanza dal dipendente designato dal Sindaco.
6. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o i delegati in loro sostituzione
7. I Consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.

ART. 7 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. La convocazione della Commissione è effettuata per iscritto dal Presidente, che ne fissa l'O.d.G. Con l'Assessore al ramo, che ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio e lo fa pervenire ai membri del Comitato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione sarà effettuata dal Vice Presidente.
3. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un terzo dei componenti la stessa.
4. La Commissione per ogni singolo oggetto di studio o di consultazione redige un formale verbale di deliberazione, redatto a cura del rispettivo segretario e sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione. Il verbale delle riunioni deve contenere l'elenco dei presenti l'Ordine del Giorno, la sintesi della seduta, le determinazioni assunte e le eventuali proposte contrarie con la indicazione dei proponenti.
5. Le sedute della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le sue decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.
6. L'Amministrazione garantisce la sede delle riunioni, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari, la verbalizzazione delle sedute, la pubblicizzazione delle decisioni adottate e quanto necessario al funzionamento della commissione.
7. I cittadini possono chiedere, per iscritto, di essere ascoltati dalla Commissione nei giorni di lavoro della stessa.
8. La Commissione, nello svolgimento dei suoi compiti può promuovere se necessario la consultazione dei soggetti interessati chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di Uffici comunali, degli amministratori di Enti aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire senza alcun compenso

ART. 8 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente rappresenta la commissione. La convoca, la presiede, ne coordina l'attività.
2. La commissione è convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in casi di urgenza il termine della convocazione è ridotto a 24 ore e il relativo avviso può essere effettuato mezzo telefono, fax.
3. L'ordine del giorno è definito dal Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dai membri della Commissione al termine della seduta precedente. La commissione deve essere convocata entro 10 giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
4. La seduta è valida, quando è presente la metà più uno dei componenti.

ART. 9 – VALIDITA' DELLE DECISIONI

1. Le decisioni della commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo componente, si decida di procedere con voto segreto.
2. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART.10.-VERBALI DELLA COMMISSIONE

1.Delle sedute della commissione viene redatto un formale verbale a cura del rispettivo Segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti la Commissione e dal Segretario. I componenti che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni sono tenuti a dettarle o a consegnarne il testo scritto.

Il verbale è distribuito ai membri della commissione nella seduta successiva, approvato dagli stessi e controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

2.Tutte le proposte di deliberazione che dovranno formare oggetto di esame del Consiglio saranno preventivamente trasmesse alle Commissioni competenti per materia da parte del segretario Generale o da dipendente comunale sotto la sua direzione.

ART. 11- ONERI FINANZIARI E PERSONALE

1) Per il funzionamento delle commissioni, compreso lo svolgimento dei lavori di segreteria sono assegnate risorse umane e strumentali già in dotazione del settore di riferimento.

2)Gli uffici del Comune collaborano con la commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

3) Per attuare i propri obiettivi la commissione potrà:

a)accedere a tutte le informazioni e agli atti dell'Amministrazione necessari al suo funzionamento;

b)richiedere informazioni relative al mercato del lavoro;

c)promuovere indagini, ricerche studi e seminari su problematiche attinenti le Pari Opportunità;

d)promuovere incontri con gruppi ,singoli dipendenti, amministratori;

e)avvalersi di personale comunale per le attività di supporto;

La commissione potrà attivare, per lo svolgimento dei compiti risorse sopravvenenti dalla applicazione di normative di fonte contrattuale o legislativa.

4)I componenti la commissione hanno diritto ad un gettone di presenza equivalente a quello attualmente in godimento per la carica di Consigliere Comunale.

ART.12 NORME FINALI

1.Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente Regolamento per il funzionamento della Commissione Parità e Pari Opportunità si applicano in quanto compatibili le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.

2.Per quanto non previsto dal Presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

INDICE

ART.1	ISTITUZIONE E FINALITA'
ART.2	FUNZIONE
ART.3	COMPITI
ART.4	PRINCIPI ORGANIZZATIVI
ART.5	COSTITUZIONE
ART.6	ORGANI DELLA COMMISSIONE E LORO ELEZIONE
ART.7	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
ART.8	CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
ART.9	VALIDITA' DELLE DECISIONI
ART.10	VERBALI DELLA COMMISSIONE
ART.11	ONERI FINANZIARI E PERSONALE
ART.12	NORME FINALI

COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Oggetto: Regolamento Commissione per la Parità e Pari Opportunità

Estremi approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 22/04/2004 avente
oggetto “Regolamento Commissione per le Pari Opportunità”

Esecutivo dal: 01/06/2004